



DPCM 3 NOVEMBRE

Le misure del nuovo DPCM avranno validità dal **5 novembre 2020**,
in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
24 ottobre 2020, fino al **3 dicembre 2020**

COSA CAMBIA

MISURE NAZIONALI

STOP A SPOSTAMENTI SERALI



Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche, per tutto l'arco della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi

STRADE E PIAZZE



Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, **può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico**

RISTORAZIONE



Confermata la **chiusura alle 18** per tutti i **bar e ristoranti** con limite massimo di **4 persone per tavolo**.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 1/3

Nelle pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica, **ciascun dirigente:**




a) **organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l'effettività del servizio erogato**

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 2/3



b) adotta nei confronti dei dipendenti fragili ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 3/3



Deve essere disposta una differenziazione dell'orario di ingresso e di uscita del personale, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario

SOSPESE IN PRESENZA PROVE PRESELETTIVE E SELETTIVE CONCORSI PUBBLICI



Non sarà possibile lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari **ovvero in modalità telematica**, ovvero in cui la commissione ritenga di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile

SCUOLA



Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il **100% delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata**




L'attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina

TPL



A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale con esclusione del trasporto scolastico dedicato è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50%; detto coefficiente sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti

MOSTRE E MUSEI



Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura

CHIUSURA CENTRI COMMERCIALI



Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, **ad eccezione** delle farmacie, parafarmacie presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole

SALE GIOCHI




Sono **sospese** le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente

SPORT CONSENTITI 1/2



Sono consentiti soltanto **gli eventi e le competizioni** – riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) – **riguardanti gli sport individuali e di squadra** organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. **Le sessioni di allenamento degli atleti**, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera, **sono consentite a porte chiuse**, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva

SPORT CONSENTITI 2/2



Ferma restando la **sospensione delle attività di piscine e palestre**, l'**attività sportiva di base e l'attività motoria** in genere **svolte all'aperto** presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, **sono consentite** nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli

COSA CAMBIA

MISURE REGIONALI

**DIFFERENZIATE SULLA BASE DEL
MONITORAGGIO DEI DATI EPIDEMIOLOGICI**

Con ordinanza del ministro della Salute, adottata sentiti i presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici, sono individuate le Regioni o parti di esse che si collocano in uno “scenario intermedio” o “di massima gravità” e con un livello di rischio “alto”.

Il ministro della Salute, con frequenza almeno settimanale verifica il permanere dei presupposti di appartenenza allo scenario intermedio o di massima gravità.

Le ordinanze sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre il 3 dicembre, data di scadenza del Dpcm appena approvato

ZONE ARANCI



A far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale delle ordinanze, nelle Regioni individuate nello **scenario intermedio**, che definiamo **zone arancioni**, scattano questi ulteriori obblighi e limitazioni

SPOSTAMENTI E AUTOCERTIFICAZIONI



È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, salvo che per gli spostamenti motivati e comprovate esigenze: motivi di lavoro, di salute e di urgenza, da giustificare **sempre con il modulo di autocertificazione.**

Sono consentiti spostamenti per partecipare alla didattica in presenza.

È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

E' vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze sempre da giustificare con il modulo di autocertificazione

RISTORAZIONE



Sono chiusi i bar, i pub, i ristoranti, le gelaterie, le pasticcerie ad esclusione delle mense e del catering.

E' consentita la ristorazione con **consegna a domicilio** e, fino alle 22, l'**asporto** con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze.

ZONE ROSSE



A far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale delle ordinanze, nelle Regioni individuate nello **scenario caratterizzato da “massima gravità” e da un “livello di rischio alto”**, che definiamo **zone rosse**, scattano questi ulteriori obblighi e limitazioni.

SPOSTAMENTI E AUTOCERTIFICAZIONI



È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori e all'interno di essi, salvo che per spostamenti motivati e comprovate esigenze: motivi di lavoro, di salute, di urgenza, sempre da giustificare con il modulo di autocertificazione.

È sempre consentito il rientro al proprio domicilio, abitazione, residenza.


NEGOZI CHIUSI



Sono chiusi i negozi a **eccezione di alcune categorie**: tra gli altri, alimentari, edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie, negozi per bambini e neonati, fiorai, negozi di biancheria, negozi di giocattoli, librerie, cartolerie, negozi di prodotti informatici, articoli sportivi, calzature, ottici, negozi di ferramenta, lavanderie, profumerie, parrucchieri e barbieri.

Sono chiusi i mercati non alimentari.

RISTORAZIONE



Sono chiusi i bar, i pub, i ristoranti, le gelaterie, le pasticcerie ad esclusione delle mense e del catering.

Consentita la ristorazione con **consegna a domicilio** o, fino alle 22, con **asporto** e con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

SCUOLA E UNIVERSITA'



A eccezione della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche, si svolgono esclusivamente a distanza. Con l'eccezione delle attività di laboratorio.

E' sospesa l'attività in presenza di università e istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica

SPORT E ATTIVITA' MOTORIA

Sono sospese le attività sportive anche nei centri all'aperto.

Sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.



È consentito svolgere **attività motoria individuale** in prossimità della propria abitazione e nel rispetto della **distanza di almeno un metro**, con **obbligo di indossare la mascherina**.

È consentito svolgere **attività sportiva all'aperto in forma individuale**.

SMART WORKING



I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili, anche in ragione della gestione dell'emergenza
